

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto N. 3869 del 21 Novembre 2016

Ordinanza n. 66/2013 - Assegnazione contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi.

Corresponsione al Comune di Mirandola di contributi per complessivi Euro 122.397,00 riferito alla pratica di "Centro Culturale Islamico"- Hafian Larbi;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile a emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 "Aggiornamenti della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";
- l'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*".
- il decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in legge n. 125

del 6 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14.08.2015, con la quale all'art. 13 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016.

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del sopra citato D.L. 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012, lettere a), b) e c) che stabiliscono il riconoscimento di contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) per:

- la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa per servizi pubblici e privati;
- attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi inclusi i servizi sociali, socio-sanitari... ;
- concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Vista l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012", integrata e modificata con le ordinanze n. n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014, n. 71 del 17 ottobre 2014, n. 51 del 26 novembre 2015, n.13 e n.14 del 21 marzo 2016;

Atteso che la citata ordinanza n. 66/2013 e successive con modifiche e integrazioni:

- conferma i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), prevedendo una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi "livelli operativi" degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;
- individua i beneficiari fra i soggetti che non abbiano fini di lucro non iscritti al registro imprese, o soggetti pubblici, che svolgano le attività e i servizi sopra citati nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati all'articolo 1 comma 1 del DL 74/2012 come integrati dall'art. 67 *septies* del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni;
- ammette ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui trattasi, che siano oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità;
- definisce i criteri di determinazione del contributo concedibile e le modalità di presentazione delle domande, stabilendo in capo ai Comuni le competenze riguardo alla conseguente istruttoria, alla puntuale determinazione e assegnazione del contributo ed alla sua erogazione;

- prevede un onere di attuazione di Euro 20.000.000,00, il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 14 della stessa Ordinanza, che prevede che i Comuni interessati presentino formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato per il trasferimento delle risorse, in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo a seguito di istruttoria.

Vista l'ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016, che, all'articolo 7, dispone la proroga dei termini per il deposito delle domande di contributo al 31/12/2016 per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 66/2013.

Dato atto che con nota prot. n. CR.2013.0031529 del 12/12/2013 sono state fornite ai Comuni informazioni operative relative alla richiesta per il trasferimento delle risorse previste dall'Ordinanza commissariale n. 66/2013, che dovrà essere inoltrata allegando alla stessa copia delle relative ordinanze comunali di assegnazione dei contributi.

Preso atto che il **Comune di Mirandola (MO)** ha inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato la seguente nota di richiesta di corresponsione contributi ai sensi dell'ordinanza n. 66/2013 prot. CR.2014.45421 del 22/12/2014 di €.611.985,00 a favore del Centro Culturale Islamico (pratica MUDE n.08-036022-0000030774-2014) proprietaria dell'immobile di cui all'Ordinanza Sindacale n. 0631 n.prot.40823/6.3 del 19/12/2014.

e preso atto che tale richiesta è stata accolta e i contributi richiesti sono stati erogati con Decreto n.74 del 16/01/2015.

Preso atto che, il Comune di **Mirandola (MO)** ha inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 05/10/2016 prot.CR.52614/2016 e successiva integrazione pervenuta con prot.CR/2016/57180 del 26/10/2016 la richiesta corresponsione di ulteriori contributi a favore del "**Centro Culturale Islamico**" rappresentato legalmente dal **Sig. Hafian Larbi** (pratica MUDE n. 08-036022-0000030774-2014) ai sensi dell'ordinanza n. 66/2013, per **€.122.397,00** a seguito dell'Ordinanza Sindacale di Rideterminazione contributi n.0374 del 04/10/2016, emessa a seguito modifica dell'importo finale del quadro economico dovuto dell'aumento del costo complessivo come definito dall'Ordinanza di Concessione contributi 0631 n.prot.40823/6.3 del 19/12/2014;

Rilevato che il **Comune di Mirandola (MO)**, con la documentazione di cui al punto precedente integrata prot. CR/2016/34515 del 24/06/2016, ha disposto la rideterminazione dei contributi a saldo per complessivi per **€.734.382,00** assegnando pertanto a favore di "**Centro Culturale Islamico**" (pratica MUDE n. 08-036022-0000030774-2014), rispetto ad **€.611.985,00** già erogati e corrisposti con Decreto n.74 del 16/01/2015, ulteriori contributi per **€.122.397,00**, pari al 100% della spesa ammissibile affermando, fra l'altro, che l'ulteriore contributo di **€.122.397,00** è da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma;

Preso atto che la maggiorazione dell'importo dato dalla differenza fra quanto assegnato al con l'Ordinanza Sindacale n.0631 del 19/12/2014 e quanto assegnato con Ordinanza di rideterminazione del Sindaco n.0374 del 04/10/2016 per un importo pari ad **€.122.397,00**, a favore del "**Centro Culturale Islamico**"(pratica MUDE n. 08-036022-0000030774-2014) rientra nei limiti fissati dall'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 s.m.i., art. 3 comma 17, per l'immobile Via Serafina n.17 a Mirandola (MO) e che entrambi gli importi risultano utilizzati per il

finanziamento di attività non a fini di lucro, e che sono da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma, come precisato nelle citate Ordinanze Sindacali;

Verificata la regolarità di tali richieste e preso atto della documentazione pervenuta del Parere tecnico di concessione contributi, "Favorevole", acquisito tramite prot.CR/2016/34515 del 24/06/2016 e rilasciato, dal responsabile del procedimento in merito all'assegnazione di contributi a beneficio dell'immobile ubicato a **Mirandola (MO)**, in Via Serafina n.17, accatastato al FG.151, mappale 52 – pratica MUDE n. 08-036022-0000030774-2014, del soggetto privato "**Centro Culturale Islamico**" rappresentato legalmente **dal Sig. Hafian Larbi**;

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, l'importo dell'ulteriore assegnazione di finanziamenti al **Comune di Mirandola (MO)** risulta pari ad **€ 122.397,00**.

Ritenuto altresì pertanto di disporre, secondo le previsioni dell'ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, la corresponsione a favore del **Comune di Mirandola (MO)**, degli ulteriori contributi richiesti, pari al totale di **€ 122.397,00**.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di **€ 122.397,00** è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza del Commissario n. 66 del 7 giugno 2013 e pari ad € 20.000.000,00, che presenta la necessaria disponibilità;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto infine di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

D E C R E T A

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle richieste e della relativa documentazione presentata dal **Comune di Mirandola (MO)**, per l'erogazione di contributi secondo le disposizioni e le previsioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 66 del 7 giugno 2013 integrata e modificata con le ordinanze n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014 e n. 71 del 17 ottobre 2014, n.13 e n.14 del 21 Marzo 2016 come in premessa specificato e di disporre, pertanto l'assegnazione, la concessione e la liquidazione dell'importo richiesto per l'ammontare complessivo di **€ 122.397,00** alla medesima Amministrazione Comunale in riferimento alla pratica relativa all'immobile denominato "**Centro Culturale Islamico**" rappresentato legalmente **dal Sig. Hafian Larbi** (pratica MUDE 08-036022-0000030774-2014), danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui erano svolte attività senza fini di lucro;
2. di dare atto che l'importo di **€ 122.397,00** risulta ricompreso nello stanziamento di € 20.000.000,00 autorizzato con propria ordinanza n.66 del 7 giugno 2013 il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse di cui all'art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n.122;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Mirandola (MO)** per l'importo di **€.122.397,00** sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)